FONDAZIONE BRUNO KESSLER
BIBLIOTECA

HEY JOE

CECILIA NUBOLA, *Chiese delle comunità : gravami al vescovo Ludovico Madruzzo*, in «Studi trentini. Storia» (ISSN: 2240-0338), 96/1 (2017), pp. 233-242.

Url: https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale HeyJoe - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the HeyJoe - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

con il contributo di
FONDAZIONE CARITRO
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

FONDAZIONE BRUNO KESSLER
BIBLIOTECA

HEY JOE

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito HeyJoe, compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza Creative Commons Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell'opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the HeyJoe website, including the present PDF file, are made available under a Creative Commons Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.

con il contributo di
FONDAZIONE CARITRO
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

Studi Trentini. Storia	a. 96	2017	n. 1	pp. 233-242

Chiese delle comunità.
Gravami al vescovo Ludovico Madruzzo

CECILIA NUBOLA

Le visite pastorali in antico regime erano occasioni importanti, per il vescovo, per conoscere il proprio territorio e per farsi conoscere dai fedeli. Nello stesso tempo la presenza del vescovo rappresentava un'occasione unica per le comunità per esprimere esigenze e rimostranze. Per questo, al presule in visita, le comunità (pievi, parrocchie, curazie) spesso sottoponevano *gravamina* e suppliche: documenti in cui venivano elencate in maniera puntuale le richieste, le lamentele, le proposte. Un nucleo di questi documenti è conservato negli atti della visita pastorale del principe vescovo Ludovico Madruzzo che interessa la diocesi di Trento negli anni 1579-1581[1].

Suppliche e *gravamina* sono una delle forme di comunicazione più diffuse in età moderna non solo tra governanti e governati, ma anche tra vescovi e comunità, tra clero e fedeli nelle varie articolazioni[2]. Questi documenti contribuiscono a costruire una visione più dinamica dei rapporti tra comunità e clero nel periodo successivo al concilio di Trento, concorrendo a superare l'idea di sostanziale passività/ricettività dei fedeli nei confronti di iniziative provenienti dalle gerarchie ecclesiastiche. Sono anche una fonte interessante per mettere in luce come qualsiasi progetto religioso (oppure politico, culturale, sociale) non operi a senso unico – dall'alto verso il basso – ma implichi relazioni di scambio, pattuizione, forme variabili di mediazione o di adattamento alle concrete condizioni sociali o storiche.

[1] Sulla visita pastorale di Ludovico Madruzzo si rimanda a Nubola, *Conoscere per governare*.
[2] Sulle suppliche in ambito ecclesiastico si veda in particolare Millet, *Suppliques et requetes*; in generale si veda *Suppliche e gravamina*; Bercé, *La dernière chance.*

Un esempio del modo in cui una comunità interpretava il suo ruolo è costituito da due righe tratte dagli *Atti visitali* di Ludovico Madruzzo e relative alla pieve di Maia, nella parte tedesca della diocesi: "Eodem die fuit pulsata campana magna ad significandum populo et plebi adventum dominorum visitatorum ut querelas suas, si quas habet, proponere possit"[3]. Questo breve passo permette di entrare nel vivo di un atteggiamento mentale e di una visione dei rapporti tra la comunità e il proprio vescovo (o i suoi rappresentanti) in visita: la campana maggiore suona per annunciare l'arrivo dei visitatori vescovili e il popolo è chiamato in primo luogo non a recarsi in chiesa ad assistere alle funzioni religiose, non tanto a rendere omaggio al proprio pastore oppure a mettersi a disposizione per fornire informazioni sulla parrocchia, ma a proporre *querelas*, vale a dire lamentele, denunce.

I rappresentanti di un potere (laico o religioso non fa differenza), si recavano in visita non a un insieme di individui isolati, semplici sudditi o fedeli, ma a una comunità che li accoglieva tramite i propri rappresentanti, i quali erano considerati interlocutori istituzionali in grado di formulare un giudizio sulla vita religiosa e sul clero. I verbali riportano, al riguardo, la seguente annotazione in quasi ogni pieve, parrocchia, curazia visitata: furono convocati gli uomini della comunità e interrogati, se avessero qualche gravame contro i loro sacerdoti potevano proporlo con carità e senza rancore.

Le comunità, d'altra parte, si erano preparate a lungo all'evento, allora eccezionale, della visita pastorale. Avuta notizia dell'arrivo del vescovo o dei suoi delegati, l'assemblea dei capifamiglia si era radunata per discutere dei maggiori problemi della vita religiosa della pieve o parrocchia, del culto, dell'organizzazione ecclesiastica, per operare una ricognizione dei diritti e delle consuetudini che rischiavano di andare in disuso: legati pii, benefici, obblighi del pievano o del curato, dei cappellani, diritti delle fabbricerie e così via. La lista dei gravami, così predisposta e votata, era inviata in Curia oppure presentata ufficialmente al vescovo o ai suoi delegati in visita.

Nel caso vi fossero contrasti specifici con il clero, nella visita pastorale si seguiva una procedura prestabilita per giungere alla composizione tra le parti: il vicario generale prendeva atto delle richieste della comunità, ascoltava le parti in contraddittorio (in genere i rappresentanti delle comunità e il pievano), proponeva una soluzione compromissoria. Una volta trovato l'accordo tra parroco e comunità si stendeva un documento, stilato dal notaio e sottoscritto dalle parti e dai testimoni, nel quale ci si impegnava a rispettare quanto stabilito nella composizione. Nel caso in cui il vicario gene-

[3] ADTn, *AV*, 4, f. 88v.

rale ritenesse di non avere sufficienti elementi per definire le questioni sollevate, la decisione era invece rinviata in attesa di un supplemento di indagine.

Nella pieve di Cavalese i visitatori episcopali furono chiamati a giocare un ruolo di mediatori tra l'*universitas* degli uomini della val di Fiemme, rappresentati dallo scario Antonio Marchiori da Moena, da una parte e il pievano Pietro Rossi dall'altra. Le liti e le controversie si trascinavano da tempo; erano anche già state portate a Trento davanti al vicario generale ma non si erano trovate soluzioni soddisfacenti. La visita diventava, dunque, occasione per giungere a un accordo scritto che impegnasse le parti al rispetto di una serie di obblighi e doveri reciproci. L'accordo impegnava il pievano al rispetto dei seguenti punti:

1. Era tenuto a conservare la lodevole e antica consuetudine di celebrare o far celebrare nella chiesa parrocchiale.

2. Per evitare sospetti di avarizia, che spesso generavano scandalo nel popolo, doveva astenersi dal ricevere elemosine da più persone per celebrare in uno stesso giorno ed era obbligato a segnare le elemosine ricevute nell'apposito libretto.

3. Gli si chiedeva di astenersi da illecite e moleste esazioni per la celebrazione delle messe per la sepoltura dei defunti, per l'amministrazione del battesimo e dell'estrema unzione e per la pubblicazione degli altri sacramenti; ugualmente doveva preoccuparsi che i suoi cappellani si comportassero nello stesso modo.

4. Nel fare e rinnovare gli inventari o i quaderni delle fabbriche delle chiese, scrivendovi le ragioni e i conti dei sindici e dei massari, non doveva esigere alcun compenso ma accontentarsi del vitto.

5. Era obbligato a evitare qualunque genere di mercatura.

6. Ci si aspettava che fosse assiduo e diligente nella cura d'anime e provvedesse, entro tre mesi, ad assumere cappellani idonei, sufficienti e approvati.

7. Nella sua vita e nelle sue azioni si sarebbe comportato in modo da sfuggire a ogni sospetto di avarizia[4].

Anche nella curazia di Ronzone, in val di Non, il curato promise di rispettare i patti stabiliti in risposta ai gravami presentati dalla comunità. Nel documento si precisò che, in caso di inadempienza, la comunità avrebbe potuto licenziarlo e procurarsene un altro più efficiente[5].

I *gravamina* non vanno letti in maniera ingenua, come pura e spontanea espressione di bisogni e interessi di comunità rurali formate da contadini

[4] ADTn, *AV*, 4, ff. 426v-429r.
[5] ADTn, *AV*, 5, ff. 138r-v.

ignoranti e inevitabilmente ai margini della cultura scritta e giuridica. In realtà, a volte, riflettono una precisa coscienza delle procedure richieste dal diritto canonico o la conoscenza dei regolamenti ecclesiastici. Le comunità che richiedevano un sacerdote residente o la possibilità di fondare un nuovo beneficio con cura d'anime si appellavano ai motivi previsti dal concilio di Trento per l'erezione di nuove parrocchie (distanza della comunità dalla chiesa matrice, lunghezza del tragitto e cattivo stato delle strade, conseguente difficoltà per i fedeli a recarsi nelle sedi plebanali per ricevere i sacramenti o per assistere ai divini offici). Per converso ci si lamentava delle difficoltà o della cattiva volontà di pievani e cappellani a recarsi in molte località disagiate per garantire il conforto religioso, sacramentale o la celebrazione di messe e funzioni. Proprio il concilio di Trento aveva previsto che il vicario generale avrebbe potuto creare nuove parrocchie solamente se risultava difficile per i parrocchiani recarsi alla chiesa parrocchiale per ricevere i sacramenti e assistere agli offici divini a causa della distanza o delle difficoltà del percorso[6]. Questa conoscenza delle regole e della legislazione ecclesiastica, delle procedure attraverso le quali inoltrare e far valere una richiesta, rimandano a un altro tema interessante: quello cioè della mediazione, dell'attività di supporto e consulenza di notai, avvocati, pratici di diritto, interni o esterni (cittadini) alle stesse comunità rurali, in grado di elaborare le suppliche provenienti dalle comunità in forme giuridiche.

Dai *gravamina* emerge spesso una conflittualità tra comunità e sacerdoti piuttosto alta e non facilmente gestibile. I gravami fanno riferimento a processi in corso presso il tribunale vescovile, oppure richiamano sentenze precedenti favorevoli alle comunità che però queste ultime non riescono a imporre o far eseguire. Anche la concreta applicazione delle sentenze e dei documenti di pacificazione tra le parti è un problema interessante. Spesso i conflitti (e i problemi che avevano generato i conflitti) si protraevano nel tempo, per anni e decenni, a colpi di suppliche, inchieste, processi, sentenze, atti ingiuntivi, apparentemente senza mai trovare una risoluzione definitiva.

Tra comunità e parroci i rapporti di forza potevano essere diversificati e mutevoli. Una cosa era presentare una serie di rimostranze contro un pievano non residente o privo di legami familiari, sociali, politici importanti; una cosa ben diversa era opporsi a un pievano proveniente dall'ambito dei "familiari" o dei funzionari vescovili, oppure espressione della nobiltà rurale o del patriziato cittadino, membro magari di quelle stesse famiglie che detenevano diritti e giurisdizioni feudali sulla zona; su queste famiglie lo

[6] Sessione XXI (16 luglio 1562), de ref. c. IV (che a sua volta faceva riferimento a una decretale di Alessandro III); *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, pp. 729-730.

stesso vescovo poteva non disporre di molti strumenti di pressione o di influenza, ad esempio perché la collazione di quei benefici non spettava all'ordinario diocesano ma era di giuspatronato laico o riservato al papa[7].

Le richieste delle comunità

Quali erano le esigenze espresse con maggior frequenza? Le richieste, come le lamentele, erano le più diverse, specifiche di una comunità/parrocchia oppure universali. Considerandole nel complesso si possono individuare alcuni elementi in comune.

Un primo nucleo significativo riguarda la richiesta di sacerdoti. Molti villaggi chiedevano, come si è già accennato, di avere un loro prete residente utilizzando, per il pagamento dello stesso, le risorse economiche e le contribuzioni (decime, legati pii) fino allora versate al pievano. Oppure chiedevano che fosse lo stesso pievano, rispettando le antiche consuetudini, ad assumere un numero maggiore di cappellani. Queste richieste sembrano mostrare esigenze accresciute di culto e funzioni religiose ma, forse, più che di nuovi e accresciuti bisogni, si trattava di ripristinare livelli basilari largamente disattese da parroci assenti, non residenti e scarsamente animati da quel nuovo spirito pastorale richiesto dal concilio di Trento. D'altro lato riflettono la ricerca di autonomia dei villaggi, il prevalere di spinte centrifughe, testimonianza della perdita del senso di appartenenza a un contesto più vasto che era quello della circoscrizione plebanale. Richiedere propri sacerdoti residenti significava, inoltre, più in generale, portare avanti l'esigenza di utilizzare le proprie risorse economiche impiegandole in ambito locale, emancipandosi dagli obblighi nei confronti della matrice.

Molte suppliche sembrano riferirsi a una visione religiosa tradizionale riguardo agli obblighi del clero. Le comunità non manifestavano, in generale, particolari esigenze: il parroco doveva, essenzialmente, celebrare la messa festiva, garantire l'amministrazione di alcuni sacramenti, assolvere ad alcuni riti e pratiche di pietà. Sacramenti, pratiche, cerimonie, però non sono posti sullo stesso piano: alcuni compaiono con frequenza nei *gravamina*, altri sembrano del tutto ignorati o non considerati. Vi era una scala gerarchica ben precisa che sembra collocare al primo posto sacramenti e pratiche legate al trapasso: conforto ai moribondi, sepoltura dei morti, messe di suffragio.

---

[7] Sulla complessità della materia beneficiaria, fonte di conflitti tra chiesa locale e papato, si veda *Suppliche al pontefice*; e Belloni, *Suppliche al pontefice*.

Vi è un sacramento che non compare nelle liste di gravami ed è il matrimonio. Le ipotesi sulla sua assenza possono essere varie e si integrano a vicenda. In parte ciò era dovuto al fatto che il matrimonio era considerato un fatto privato più che pubblico, regolato tra famiglie in cui la comunità non esercitava un ruolo diretto. A fine Cinquecento nel principato vescovile di Trento (come nelle aree montane italiane e non solo) manteneva ancora una fortissima rilevanza il matrimonio tradizionale, stipulato come accordo privato tra famiglie, in cui la promessa di matrimonio tra uomo e donna era considerata sufficiente a costituire vincolo matrimoniale, in cui il parroco esercitava una funzione accessoria o subordinata. Incontrava ancora molte resistenze e non sembrava ancora entrato nel costume il decreto *Tametsi* elaborato dal concilio di Trento per regolare il matrimonio. In caso di conflittualità nella coppia e tra famiglie questa veniva regolata o in seno alle stesse famiglie oppure, nei casi più gravi (stupri, promesse di matrimonio non mantenute, separazioni e divorzi), ricorrendo al tribunale vescovile[8].

Fondamentali risultavano poi quei riti e quelle pratiche che rinsaldavano l'identità comunitaria e la solidarietà tra vivi e morti: messe in adempimento ai legati pii, distribuzioni a tutti i membri della comunità di cibo previste nei testamenti, celebrazioni liturgiche nel giorno del patrono, processioni (rogazioni) e così via. All'interno dei vari riti, le processioni svolgevano una particolare funzione. Ne è un esempio la lista di gravami presentati dalla comunità di Besenello dove, al primo posto, troviamo proprio la lamentela contro il pievano che si rifiutava di andare in processione oltre i confini della pieve in caso di siccità o quando vi era necessità. Agli occhi della comunità questa mancanza sembrava più grave – veniva infatti posta all'inizio della lista – rispetto a carenze di natura morale o pastorale come il fatto che il sacerdote avesse una concubina, bevesse e giocasse, non visitasse gli ammalati:

> "Proposerunt primo, dolere quod eorum plebanus faciat renitentiam eundi in processionem extra plebem tempore sicitatis et aliarum etiam occurrentium necessitatum. Ideo provideri cupiant. Deinde sibi displicere, quod plebanus iterum receperit concubinam, quam paulo ante dimiserat. Praeterea gravate ferre, quod tam negligens sit in visitandis aegrotis. Quod libenter bibat et pilla ludit"[9].

[8] Su questo tema si veda in generale Lombardi, *Matrimoni di antico regime*; *Coniugi nemici.*; *Matrimoni in dubbio*.
[9] ADTn, *AV*, v. 6, ff. 216v-217r.

Altre richieste riguardavano la necessità di formazione religiosa attraverso il sermone domenicale, l'insegnamento della dottrina cristiana cui si accompagnava la richiesta dell'insegnamento dei "rudimenti delle lettere" ad adulti e bambini. Gli uomini di Volano, ad esempio, alla richiesta di presentare le loro lamentele

> "respondentes dixerunt, se imprimis graviter dolere, quod eorum plebanus sibi evangelium non explanet nec aliquid huiusmodi eos aedificationis edoceat, nec verbo, nec exemplo. Quod pueros suos, ut vehementer cuperent doctrinam christianam non doceat, nec minus prima litterarum elementa"[10].

Richieste di questo genere, ancora poco numerose negli ultimi decenni del Cinquecento (si tratta di bisogni in parte indotti dal rinnovamento pastorale seguito al concilio di Trento?), sono destinate ad assumere un'importanza via via crescente nel corso del tempo.

Le maggiori richieste di istruzione da parte della popolazione sono testimoniate anche dai patti che obbligavano parroci e comunità a una serie di diritti e doveri reciproci, in genere sottoscritti nel momento dell'insediamento di un nuovo parroco[11]. Se, ad esempio, i patti del 1566 tra il curato e la comunità di Cognola prevedevano genericamente che il primo dovesse insegnare al popolo il santo evangelo almeno una volta al mese e dare qualche insegnamento a beneficio delle anime[12], nei patti del secolo successivo i doveri dei parroci sono più numerosi, specifici e chiaramente enunciati. I patti di Gardolo del 1722 prevedevano, infatti, che il curato spiegasse il vangelo 15 minuti durante la messa solenne festiva, che insegnasse la dottrina cristiana, spiegando le virtù e l'utilità dei sacramenti durante i giorni feriali, che tenesse la scuola per i bambini durante i mesi invernali[13].

L'analisi dei gravami mette in luce una visione profondamente "funzionale" del sacerdote: egli doveva essere, cioè, a disposizione (o al servizio) della comunità. In questo senso, ad esempio, una richiesta molto sentita era quella di celebrare la messa all'alba per non intralciare il lavoro nei campi. Quando agli uomini di Meano si chiese se avessero qualche lagnanza contro il loro curato, risposero "nihil habere adversus eorum curatum (...) nisi solum quod vellent ipsum plebanum tempestivius missam celebrare, quo

---

[10] ADTn, *AV*, v. 6, f. 184v.

[11] Nubola, *Chiese delle comunità*. Esempio di capitolati seicenteschi, settecenteschi e ottocenteschi sono citati in Curzel, *Storia della parrocchia di Caldonazzo.*

[12] ACapTn, capsa 3, n. 22 (*Capitula observanda a sacerdote curato Cognolae et hominibus dicti loci*), p. 7.

[13] Micheli, *Alle radici di Gardolo*, p. 214.

possent ipsi homines, ea audita, commode et tempestive ad exercitia sua sese conferre"[14].

Altre necessità espresse dalle comunità erano che i sacerdoti fossero disponibili alle richieste provenienti dagli amministratori delle chiese (fabbricieri) occupandosi dei registri dei conti senza chiedere compensi. Per contro, questa concezione del ruolo del sacerdote – molto più frequente quando si trattava di curati o di cappellani scelti e pagati dalle comunità – provocava più frequentemente i malumori e le lamentele dei parroci. Questi, a loro volta, si lamentavano con vescovo e visitatori perché gli amministratori locali si intromettevano nell'organizzazione del culto e delle celebrazioni liturgiche, magari scegliendo in modo arbitrario e facendo celebrare le messe a loro piacimento. Le difficoltà incontrate da questi parroci nell'imporsi ed essere accettati come 'gestori del sacro', così come delineato dal concilio di Trento, pongono un problema di periodizzazione: in particolare nelle aree marginali o di montagna, il processo che ha condotto alla costruzione di un ordine clericale separato, al parroco come punto di riferimento indiscusso per la comunità dei fedeli – in posizione superiore e separata rispetto ai laici – è stato più lungo e controverso di quanto si sia soliti ritenere.

A volte la lista delle lamentele presentate rimanda a conflitti coi parroci per motivi ben più profondi e generali i cui contorni e contenuti precisi difficilmente emergono con chiarezza dai documenti. La comunità di Folgaria presenta, nel corso della visita pastorale, un documento di *gravamina* articolato in dieci punti. In uno di questi si chiede di obbligare il parroco ad astenersi dall'interferire nel contrasto che vedeva opposta la comunità al signore feudale: doveva evitare di prendere posizione a favore del signore. Il motivo del contendere non viene esplicitato nei verbali di visita, ma probabilmente l'ostilità della comunità verso il pievano (e quindi la decisione di stilare la lista di lamentele contro di lui) risentiva di questa sua presa di posizione. I delegati del vescovo ne sembrano consapevoli e ordinano al pievano che "per nessuna ragione si immischi nella controversia vertente tra i detti uomini e il feudatario se non per quanto attiene all'ufficio pastorale sotto gravissima pena"[15].

D'altra parte è proprio questo che le comunità chiedevano alla chiesa e ai sacerdoti: che svolgessero un ruolo di pacificazione. Un ruolo difficile.

---

[14] ADTn, *AV*, 2, f. 185r. Anche la comunità del Bleggio nel corso della visita pastorale di Ludovico Madruzzo si lamentava del fatto che la messa durava "usque et prope meridiem". Il pievano era stato per questo ripreso e minacciato di sanzioni se non avesse celebrato la messa prima del sorgere del sole, così da facilitare la devozione popolare: ADTn, *AV*, 5, f. 380r-v.

[15] ADTn, *AV*, 6, f. 202r.

Confessione e comunione sono i sacramenti della pacificazione. Alla confessione, in particolare, basata sul precetto del perdonare ai propri nemici per poter ottenere il perdono divino, si assegnava un importante e delicato ruolo contemporaneamente religioso e sociale.

La confessione annuale come precetto religioso si scontrava con tradizioni di altra natura, molto più antiche e radicate, come quella che chiedeva di difendere l'onore personale, della famiglia o della parentela e che in caso di liti o faide riteneva necessario ottenere vendetta o risarcimento. Accostarsi alla confessione e alla comunione significava essere disposti ad accordare il perdono alla controparte, porsi in una condizione di "disarmo unilaterale"[16]. La stipulazione della pace con i propri nemici e avversari, la riconciliazione o regolazione ed estinzione del conflitto doveva dunque precedere l'assunzione dei sacramenti; i parrocchiani non erano in cerca del perdono, non si rivolgevano alla Chiesa per essere riconciliati e reintrodotti nella comunità se prima non avevano risolto le loro controversie. Le risposte della gerarchia ecclesiastica sembrano, in taluni casi, far prevalere le ragioni del rispetto delle tradizioni e delle consuetudini sociali. Il vicario generale, canonico Silvio a Prato, in una lettera del dicembre 1581 indirizzata a un amico parroco, riguardo al comportamento da tenere nei confronti di chi non si confessava "per causa di inimicizie", suggeriva:

> "Se sarà per causa di inimicizie, dovete con prudenza e discrezione concedergli una onesta dilazione di tempo, in modo che possano e debbano riconciliarsi con il loro avversario e confessarsi e comunicarsi entro breve tempo, cristianamente"[17].

La proroga al precetto per permettere il raggiungimento della pacificazione era percepita come una deroga del tutto particolare: l'inimicizia e la faida superavano la volontà individuale del fedele e rompevano l'equilibrio sociale più vasto. Di questo la chiesa e i parroci dovevano tener conto e farsi carico.

---

[16] Sul ruolo dei sacramenti rimando a Bossy, *Peace in the Post-Reformation*. Sui rituali di pacificazione si veda Niccoli, *Rinuncia, pace, perdono*. Per la diocesi di Trento si veda Nubola, *Conoscere per governare*, pp. 407-411.

[17] ACTn, *Archivio del Magistrato consolare*, n. 2643 (*Acta originalia visitationis dioeceseos tridentinae sub cardinali Ludovico inceptae anno 1579 et absolutae anno 1584)*, vol. 1, pp. nn.

Riferimenti archivistici e bibliografia

ACapTn = Trento, Archivio Capitolare
ACTn = Trento, Archivio storico comunale
ADTn, *AV* = Archivio Diocesano Tridentino, *Atti visitali*

Cristina Belloni, *Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1566-1605*, Bologna, Il Mulino, 2007.

Yves-Marie Bercé, *La dernière chance. Histoire des suppliques, du Moyen Age à nos jours*, Paris, Perrin, 2014.

John Bossy, *Peace in the Post-Reformation*, London, Cambridge University Press, 1998.

Conciliorum Oecumenicorum Decreta, curantibus Josepho Alberigo [et al.], Bologna, Istituto per le Scienze religiose, 1973.

Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, a cura di Silvana Seidel Menchi, Diego Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2000.

Emanuele Curzel, *Storia della parrocchia di Caldonazzo. Riti, liti e identità dal XVIII al XX secolo*, Trento, Il Margine, 2011.

Daniela Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, Bologna, Il Mulino, 2001.

Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo, a cura di Silvana Seidel Menchi, Diego Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2001.

Pietro Micheli, *Alle radici di Gardolo dal Piano*, Calliano, Manfrini, 1986.

Hélène Millet, *Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle)*, Roma, École française de Rome, 2003.

Ottavia Niccoli, *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione nella prima età moderna*, in "Studi storici", 40 (1999), n. 1, pp. 219-261.

Cecilia Nubola, *Chiese delle comunità. Diritti consuetudinari e pratiche religiose nella prima età moderna. Qualche spunto di ricerca*, in *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, a cura di Cecilia Nubola, Angelo Turchini, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 441-464.

Cecilia Nubola, *Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581)*, Bologna, Il Mulino, 1993.

Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1513-1565, a cura di Cristina Belloni, Cecilia Nubola, Bologna, Il Mulino, 2006.

Suppliche e "gravamina". Politica, amministrazione, giustizia negli Stati italiani e nel Sacro Romano Impero (secc. XIV-XVIII), a cura di Cecilia Nubola, Andreas Würgler, Bologna, Il Mulino, 2002.